



CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del 29/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI – TARI DELL'ANNO 2025

L'anno 2025, il giorno ventinove del mese di Aprile, con inizio alle ore 20:30, presso questa sede comunale, con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Michele Bulzomì, assistito dal Segretario Generale Dott. Norberto Zammarano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, all'inizio della discussione del presente argomento risultano:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	BULZOMI' MICHELE	X		14	IMPERATO ROBERTO GIUSEPPE	X	
2	PIROLA MASSIMO	X		15	DAFFINA' ILARIA	X	
3	ROCA MARIO	X		16	CHIRICO DAMIANO MARIA		X
4	SIGNORINI LAURA	X		17	VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA		X
5	GIOVANARDI STEFANO	X		18	POLVARA CARLO ANDREA MARIA	X	
6	BERETTA FULVIO	X		19	BOLGIA SILVIA	X	
7	NEAGU IRINA	X		20	LIVORNO CHRISTIAN	X	
8	RADAELLI DANILO	X		21	VIRTUANI PIETRO LORENZO		X
9	MANZONI STEFANO	X		22	SABATINI DOMINIQUE	X	
10	BONALUMI ALESSANDRO	X		23	FRANCESCA MATTEO	X	
11	DELLA CORNA DEBORA	X		24	BORSOTTI GIOVANNA		X
12	CALABRETTA GIUSEPPE		X	25	ASSI ROBERTO	X	
13	ZOCCO SIMONA		X				

MEMBRI ASSEGNATI: 25 PRESENTI: 19 ASSENTI: 6

Sono presenti gli Assessori: Imperato Vincenzo, Nava Carlo Stefano Maria, Monguzzi Silvia, Varisco Annalisa, Cristiano Diego, Balconi Massimiliano.

Il Presidente, accertato il numero legale, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relatore: Balconi Massimiliano

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti - TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI gli atti assunti dall'ARERA negli ultimi sei anni in materia di regolazione dei rifiuti ed in particolare:

- la Delibera n. 443/2019 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la Delibera n. 444/2019 del 31/10/2019, riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la Delibera n. 57/2020 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la Determina n. 2/2020 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la Delibera n. 493/2020 del 24/11/2020, con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- la Delibera n. 138/2021 del 30/03/2021, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la Delibera n. 363/2021 del 03/08/2021, ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la Determina n. 2/2021/DRIF del 04/11/2021, recante l'"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la Delibera n. 15/2022 del 18/01/2022 che adotta il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di una serie di



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

- la Delibera n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la Delibera n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la Determina n. 1/2023/DTAC del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;
- la Delibera n. 7/2024/R/RIF del 23/01/2024, recante “Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative”;

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 7 della Delibera ARERA n. 363/2021, così come modificato dalla Deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente e rimette all’ARERA il compito di approvare il piano finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Brugherio (Regione Lombardia) non è presente l’ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale (Egato), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 sono svolte dal Comune medesimo;

CONSIDERATO che in base al citato art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, occorre approvare un piano finanziario con una relazione tecnica, attraverso la quale vengano individuati tutti i costi utili alla determinazione della tariffa e venga descritta la modalità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del territorio comunale;

CONSIDERATO che la gestione dei servizi di igiene ambientale, per il Comune di Brugherio, è affidata, fino alla data del 30 novembre 2026, alla società CEM Ambiente S.p.A. di Cavenago Brianza, in forza delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 183 del 4 settembre 2007, di Consiglio Comunale n. 68 del 15 settembre 2016 e di Giunta Comunale n. 133 del 24 maggio 2018;

ESAMINATO l’aggiornamento per il biennio 2024-2025 del Piano Economico Finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF pluriennale 2022-2025), costituito dal Tool di esposizione dati, secondo il modello previsto da MTR-2 di ARERA e dalla relativa Relazione di accompagnamento, così come predisposto dal soggetto gestore del servizio CEM Ambiente S.p.A, ed acquisito agli atti di questa Amministrazione con protocolli n. 13547 del 28/03/2024 e n. 15816 del 15/04/2024, aggiornamento nel quale risultano già integrati i dati relativi all’attività svolta dal Comune riferita alla gestione delle tariffe e ai rapporti con l’utenza, sia per quanto riguarda il tributo (ufficio tributi) che il servizio (ufficio tutela ambiente), dati già forniti al gestore al fine di acquisire in un documento unico il piano finanziario “consolidato”, da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione per la successiva validazione da parte dell’ARERA;



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

PRESO ATTO che nel Piano finanziario “consolidato” fornito da CEM Ambiente S.p.A. è esposto un totale complessivo di “costi efficienti” secondo MTR-2 (al lordo delle detrazioni di cui all’art. 4.6 della Delibera 363/2021/R/Rif) di € 4.591.127,00 per l’anno 2024 e di € 4.406.871,00 per l’anno 2025, e che tale importo, al fine della determinazione del fabbisogno sostenibile con il tributo TARI, deve obbligatoriamente ridursi per il 2024 ad € 4.102.872,00 e per il 2025 ad € 4.105.278,00 (limite tariffario al lordo delle entrate di cui all’art. 1.4 MTR), in ragione del limite (tetto) di crescita delle entrate tariffarie 2024 e del 2025 sul 2023, previsto dall’art. 4 del MTR-2 allegato alla Deliberazione ARERA n. 363/2021, determinato per Brugherio in misura del 2,60% (2024) e del 4,22% (2025);

DATO ATTO che il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla Deliberazione ARERA n. 363/2021, è stato determinato come segue:

- per l’anno 2024:

- tasso di inflazione programmata r_{pi_a} :	2,70%	-
- coefficiente recupero della produttività X_a :	0,10%	+
- coefficiente per miglioramento previsto della qualità QL_a	0	+
- coefficiente per modifiche del perimetro gestionale PG_a	0	+
- coefficiente per recupero inflazione CRI_a	0	+
- Limite massimo di variazione annuale	2,6%	
- Limite di crescita entrate 2024/2023 ammesso	€ 68.056,00	

- per l’anno 2025:

- tasso di inflazione programmata r_{pi_a} :	2,70%	-
- coefficiente recupero della produttività X_a :	0,20%	+
- coefficiente per miglioramento previsto della qualità QL_a	0	+
- coefficiente per modifiche del perimetro gestionale PG_a	0	+
- coefficiente per recupero inflazione CRI_a	1,72%	+
- Limite massimo di variazione annuale	4,22%	
- Limite di crescita entrate 2025/2023 ammesso	€ 70.462,00	

TENUTO CONTO che il piano finanziario del soggetto gestore (Cem Ambiente S.p.A.) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) le relazioni che illustrano sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

CONSIDERATO che si è conclusa, con esito positivo, la procedura propedeutica alla validazione del piano economico finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, attività svolta dall’Ente territorialmente competente, nella figura del Segretario Comunale, con il supporto del soggetto incaricato dal Comune di Brugherio (Paragon Business Advisors S.r.l.) dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore CEM Ambiente S.p.A. ed al Comune, come risulta da specifica relazione acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 17642 del



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

19/04/2024, allegata e parte integrante, unitamente alla Dichiarazione di Validazione, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2024 (Allegato B);

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

ESAMINATE, inoltre, le *“linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della l. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel piano finanziario per il biennio 2024-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del piano finanziario;

ESAMINATE, quindi, le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le sopracitate *“linee guida interpretative”* del Mef Dipartimento delle Finanze del 23 dicembre 2019, e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2022, da utilizzare come benchmark di riferimento per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività previsto dall'art. 5 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA n. 363/2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29 aprile 2024, con la quale, in considerazione degli elementi illustrati nei punti precedenti, è stato approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario per il Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti (PEF pluriennale 2022-2025), da sottoporre all'approvazione da parte dell'ARERA;

CONSIDERATO che in data 13/06/2024 il Piano Economico Finanziario per il Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti, approvato con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2024, è stato trasmesso all'ARERA tramite il portale di raccolta dati espressamente dedicato (operazione registrata con n. progressivo 2024 - 87304), per sottoporlo al controllo da parte dell'Autorità ai fini della sua definitiva approvazione;

CONSIDERATO che per la gestione della Tassa sui Rifiuti TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024, così come risultano da confermare per l'anno 2025, in ragione della evidenza normativa che MTR-2 preveda l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale può derivare



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

unicamente da specifiche e particolari condizioni, che nel caso del Comune di Brugherio non si ritiene possano considerarsi sussistenti;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04/05/2023;

VISTO, in particolare, l'art. 15, comma 3, del citato Regolamento comunale, il quale stabilisce che: "In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158..."

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (PEF) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal Decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 o 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

VISTI, inoltre:



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti (PEF Pluriennale 2022-2025), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22/04/2024, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

CONSIDERATO CHE:

- l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, devono essere ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni;
- il quantitativo complessivo di rifiuti conferiti dalle Utenze Domestiche nel 2023 (secondo gli ultimi dati a consuntivo disponibili) è di circa 9.577.894 Kg. (circa il 72% dei Kg. totali), a fronte di circa 3.724.737 Kg. di rifiuti conferiti dalle Utenze Non Domestiche (circa il 28% dei Kg. Totali), e che i quantitativi delle raccolte differenziate, che determinano un tangibile risparmio di costi di smaltimento, sono da considerare maggiormente riferibili alle utenze domestiche, determinando un costo unitario medio di smaltimento minore per le utenze domestiche rispetto a quelle non domestiche;
- quindi i costi fissi e variabili sono ragionevolmente (art. 4 D.P.R. n. 158/99) ricollegabili alle utenze domestiche per una quota pari al 70,00% del loro totale, ed alle utenze non domestiche per il restante 30,00%;

RITENUTO, quindi, ragionevole ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario riportato nell'Allegato "A" della deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2024, tra Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche in base alle potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenza e ad informazioni specifiche sui costi fornite dal gestore, nelle seguenti percentuali:



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

- 70,00% a carico delle utenze domestiche;
- 30,00% a carico delle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che anche nell'anno 2025, fino a che non interverrà diversa disciplina da parte di ARERA, come stabilito dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, è possibile avvalersi della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti kb, kc e kd dal D.P.R. n. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e della facoltà di non considerare i coefficienti ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO opportuno continuare ad avvalersi della facoltà di cui al punto precedente, introdotta in origine dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis, del D.L. 16 del 6 marzo 2014, al fine di mitigare parzialmente il divario delle tariffe TARI per alcune categorie non domestiche, e già utilizzata dal nostro Ente per la determinazione delle tariffe TARI 2014, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 21 luglio 2014, e mantenuta negli anni successivi con le medesime percentuali di variazione;

RITENUTO opportuno, per determinare le tariffe della Tassa sui Rifiuti - Tari per l'anno 2025, mantenere gli stessi coefficienti kc e kd di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nell'intervallo incrementato/diminuito del 50%, nel limite minimo e massimo, già utilizzati nella determinazione delle tariffe Tari 2014 e applicati anche negli anni successivi sino al 2024, nelle medesime percentuali;

CONSIDERATO che invece il coefficiente kb di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato determinato in misura intermedia tra minimo e massimo, uniformemente per tutte le tipologie di nucleo familiare per numero di componenti (da 1 componente a 6 o più), in considerazione del diverso rapporto tra parte fissa e variabile delle tariffe domestiche determinata in funzione del nuovo piano finanziario, secondo la metodologia MTR-2 di ARERA;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, riportati nelle tabelle allegate alla presente deliberazione per il calcolo delle Tariffe TARI (Allegato A);

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, di approvare le tariffe Tari relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'Allegato "A" della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che dal totale delle entrate tariffarie massime applicabili, come sopra determinato, in ragione del tetto previsto dall'art. 4 della Delibera ARERA n. 363/2021, occorre decurtare, in ragione di quanto previsto nell'art. 1, comma 4, della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, alcune voci di entrata, tra cui il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, che per il Comune di Brugherio è stato erogato nel 2023 per € 20.591,23, nonché la somma di € 32.054,91 per le entrate effettivamente conseguite (incassate nel 2023) a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, previste dalla medesima norma;

VERIFICATO, quindi, che il tetto delle entrate tariffarie massime applicabili per l'anno 2025, al netto delle entrate di cui all'art. 1, comma 4, della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, è pari ad



- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le proprie tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, salvo espressa diversa previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/Città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, anche per il 2025 è applicato nella misura percentuale pari al 5%.



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

sull'importo del tributo, come deliberato dalla Provincia di Monza e della Brianza con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 130 del 10/10/2024;

- l'articolo 2, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020 dispone che, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate;
- che con la risoluzione 5/E del 18 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP), del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei relativi interessi e sanzioni (TEFN e TEFZ);

PRESO ATTO che ARERA, con la Deliberazione n. 386/2023/R/Rif del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", ha stabilito che dall'anno 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- €0.10 euro/utenza per la componente UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1.50 euro/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi,

precisando poi che le stesse componenti non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

VISTI:

- l'art. 57-bis, comma 2, del Decreto-Legge 26/10/2019, n. 124, convertito dalla Legge 19/12/2019, n. 157, che prevedeva l'introduzione di misure di tutela per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni di disagio economico-sociale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/01/2025, n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025, che ha stabilito i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti urbani, introducendo formalmente il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1° gennaio 2025;
- la Deliberazione 1 aprile 2025, 133/2025/R/rif, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha dato avvio al procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, sulla base dell'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019;

CONSIDERATO che:

- il DPCM n. 24/2025 stabilisce che l'agevolazione, pari ad una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, è riconosciuta ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico;
- la Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif ha stabilito che, a copertura delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, è istituita un'apposita componente perequativa UR_{3,a}, espressa in euro/utenza, e il relativo Conto UR_{3,a}, destinato alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, di cui all'articolo 3, comma 1, del DPCM n. 24/2025;



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

- la medesima Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif ha stabilito che la componente UR_{3,a}, sia fissata inizialmente pari a 6 euro/utenza, sulla base della stima dell'onere connesso all'erogazione del bonus sociale nel settore rifiuti e possa essere oggetto di successivi aggiornamenti in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti, e che L'Autorità, con successivi provvedimenti, provvederà alla differenziazione della UR_{3,a} tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025), con il quale, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 18 dicembre 2024 e previa intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, differiva al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2025-2027, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, e nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del Bilancio di previsione;

VISTO il Bilancio di previsione 2025-2027, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 19 dicembre 2024, ed il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 7 del 16 gennaio 2025;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente dei Servizi Finanziari;

PROPOSTA l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000, per le seguenti motivazioni: necessità di procedere al più presto con l'elaborazione degli avvisi di pagamento da recapitare ai contribuenti per l'anno d'imposta 2025;

TUTTO ciò premesso;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SI DA' ATTO che durante la discussione del presente argomento entra in aula il Consigliere Pietro Virtuani (Partito Democratico): risultano, pertanto presenti n. 20 Consiglieri.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI – TARI DELL'ANNO 2025.



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Il risultato è il seguente:

Presenti:	n. 20
Votanti:	n. 20
Astenuti:	-
Voti favorevoli:	n. 14 Roberto Assi (Sindaco), Michele Bulzomì (Presidente del Consiglio), Alessandro Bonalumi, Massimo Pirola, Laura Signorini, Stefano Giovanardi, Fulvio Beretta, Mario Roca (BPE), Danilo Radaelli, Stefano Manzoni (Lega), Debora Della Corna (Forza Italia), Roberto Giuseppe Imperato, Ilaria Daffinà (Fratelli d'Italia), Irina Neagu (Gruppo Misto).
Voti contrari:	n. 6 Carlo Polvara, Pietro Virtuani, Silvia Bolgia, Christian Livorno (Partito Democratico), Matteo Francesca, Dominique Sabatini (Brugherio è Tua).

DELIBERA DI

- 1) DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) PRENDERE ATTO delle risultanze dell'aggiornamento per il biennio 2024-2025 del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti PEF pluriennale 2022-2025, costituito dal Tool di esposizione dati secondo il modello previsto da MTR-2 di ARERA e dalla relativa Relazione di accompagnamento, così come predisposto dal soggetto gestore del servizio, CEM Ambiente S.p.A, ed acquisito agli atti di questa Amministrazione con protocolli n. 13547 del 28/03/2024 e n. 15816 del 15/04/2024, aggiornamento nel quale risultano già integrati i dati relativi all'attività svolta dal Comune riferita alla gestione delle tariffe e ai rapporti con l'utenza, sia per quanto riguarda il tributo (Ufficio Tributi) che il servizio (Ufficio Tutela Ambiente), dati già forniti al gestore al fine di acquisire in un documento unico il piano finanziario "consolidato", da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione per la successiva validazione da parte dell'ARERA.
- 3) PRENDERE ATTO che si è conclusa con esito "favorevole" la procedura propedeutica alla validazione del piano economico finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, attività svolta dall'Ente territorialmente competente, nella figura del Segretario Comunale, con il supporto del soggetto incaricato dal Comune di Brugherio (Paragon Business Advisors S.r.l.), dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore CEM Ambiente S.p.A. ed al Comune, come risulta da specifica relazione acquisita agli atti di questa Amministrazione con protocollo n. 17642 del 19/04/2024, allegata e parte integrante, unitamente alla Dichiarazione di Validazione, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2024 (Allegato B).
- 4) DARE ATTO che a seguito di quanto enunciato nei precedenti punti 2 e 3, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 24 aprile 2024 ha approvato l'aggiornamento per il biennio 2024-2025 del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti PEF pluriennale 2022-2025, disponendo che lo stesso PEF approvato fosse trasmesso, nei termini di legge, all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente ARERA tramite lo specifico portale dedicato alla raccolta dati.



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

- 5) DARE ATTO che la trasmissione ad ARERA del PEF Rifiuti 2024-2025, approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 15/2024, è avvenuta in data 13 giugno 2024, essendo registrata l'operazione con il numero progressivo 2024 - 87304, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
- 6) DARE ATTO che le risultanze del Piano finanziario approvato con la citata delibera di Consiglio Comunale n. 15/2024, relative al tetto delle entrate tariffarie massime applicabili per l'anno 2025, costituiscono base di calcolo delle Tariffe per la TARI, da approvare con il presente atto, unitamente a quanto risultante dalle banche dati delle utenze TARI gestite dall'Ufficio Tributi.
- 7) APPROVARE, sulla scorta degli assunti dei punti precedenti, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025, di cui all'Allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 8) DARE ATTO che mediante l'applicazione delle tariffe di cui al punto 6 è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano economico finanziario approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2024.
- 9) DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Monza e della Brianza, nella misura del 5% (cinque per cento).
- 10) DARE ATTO che sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - € 6,00 euro/utenza per la componente UR_{3,a} per la copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, del DPCM n. 24/2025;precisando che le stesse componenti non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
- 11) DARE ATTO che:
 - il bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, del DPCM n. 24/2025, è pari ad una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, ed è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico;
 - la suddetta agevolazione bonus sociale per i rifiuti sarà determinata, non in base al dato di spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma sulla base dell'effettivo ammontare del bonus da erogare all'utente, in quanto il gestore dell'attività di



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

gestione tariffe e rapporto con gli utenti si accrediterà al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), al fine di rendere possibile la condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni, e consentire il riconoscimento del bonus sociale per i rifiuti agli aventi diritto, attraverso il medesimo automatismo utilizzato per il riconoscimento degli altri bonus sociali.

- 12) DELEGARE il Funzionario responsabile del tributo ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

VISTO il risultato della votazione, il Presidente dichiara che la delibera è stata approvata.

SUCCESSIVAMENTE, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera approvata.

Il risultato è il seguente:

Presenti:	n. 20
Votanti:	n. 20
Astenuti:	-
Voti favorevoli:	n. 14 Roberto Assi (Sindaco), Michele Bulzomì (Presidente del Consiglio), Alessandro Bonalumi, Massimo Pirola, Laura Signorini, Stefano Giovanardi, Fulvio Beretta, Mario Roca (BPE), Danilo Radaelli, Stefano Manzoni (Lega), Debora Della Corna (Forza Italia), Roberto Giuseppe Imperato, Ilaria Daffinà (Fratelli d'Italia), Irina Neagu (Gruppo Misto).
Voti contrari:	n. 6 Carlo Polvara, Pietro Virtuani, Silvia Bolgia, Christian Livorno (Partito Democratico), Matteo Francesca, Dominique Sabatini (Brugherio è Tua).

VISTO il risultato della votazione, il Presidente dichiara che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la seguente motivazione: necessità di procedere al più presto con l'elaborazione e la stampa degli avvisi di pagamento da recapitare ai contribuenti per l'anno 2025.



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i

Il Presidente del Consiglio
Michele Bulzomì

Il Segretario Generale
Dott. Norberto Zammarano